



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Prot. 18507 del 30 settembre 2015

Autorizzazione alla società “CEVIQ srl” ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 “Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 “Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071 "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione" e in particolare l'articolo 1 che prevede l'obbligo all'assoggettamento ad un unico Organismo di controllo;

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, relativo alle disposizioni per l'adozione di un elenco delle "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013;

Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2014, n. 529, di rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

Visto il decreto dipartimentale 26 settembre 2014, n. 18096, relativo all'individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di Controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013, n. 15962;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Vista l'istanza presentata in data 9 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione in pari data, con la quale la società "CEVIQ srl" ha chiesto l'autorizzazione Ministeriale quale Organismo di controllo ai sensi del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007;

Vista la nota di questa Amministrazione n. 9155 del 12 maggio 2015 con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla documentazione presentata ai fini della richiesta di autorizzazione;

Vista la nota di "CEVIQ srl" del 15 settembre 2015, con la quale ha fornito chiarimenti e adeguato la documentazione alle richieste inviate con la nota sopra indicata di questa Amministrazione;

Vista la nota n. 18410 del 30 settembre 2015, con la quale l'Amministrazione ha comunicato a "CEVIQ srl" la conformità della documentazione oggetto delle precedenti osservazioni;

Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n.095B, con scadenza 15 aprile 2018;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di "CEVIQ srl", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 220/95;

D E C R E T A

Articolo 1

"CEVIQ srl", con sede a Udine, Via Morpurgo n.4, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo. n. 220/1995, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano, o importano da un Paese terzo, i prodotti indicati dall'art. 1, comma 2, del Reg. CE 834/2007, ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica, con codice IT-BIO-017.

Articolo 2

1. "CEVIQ srl" ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste, dal Decreto direttoriale 16 dicembre 2013 n. 26324, dal Decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, dal Decreto dipartimentale 26



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

settembre 2014, n. 18096, dal Decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271, nonché eventuali disposizioni formulate dall'Autorità nazionale competente.

2. "CEVIQ srl" è tenuta, altresì, al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dai Regolamenti Comunitari, nonché dalla normativa nazionale nel settore dell'agricoltura biologica.

3. L'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo da parte di "CEVIQ srl" può comportare la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, revocata per le cause di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 220/1995.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)